



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio VII - Ufficio scolastico di Venezia
 Via L. A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
 codice fiscale 80011290279

Ai Dirigenti Scolastico
 degli Istituti Statali
 di ogni ordine e grado
 Provincia di VENEZIA

OGGETTO: ORGANICO DI DIRITTO - POSTI DI SOSTEGNO A.S 2015/16.

In relazione alle procedure di raccolta dati e proposte per la definizione dell'organico di diritto per l'A.S. 2015/16, in attesa dell'emanazione delle specifiche norme da parte del MIUR e dell'USR Veneto, fermo restando che la scuola, ai fini dell'ottenimento dei posti di sostegno, dovrà essere in possesso della documentazione richiesta dalla Circolare n. 51 del 18 dicembre 2015 (circolare iscrizioni anno scolastico 2015-2016), si rendono note le disposizioni da seguire da parte delle SS.LL:

- a) Nel sito dell'Ufficio dell'UST di Venezia (www.istruzionevenezia.it) cliccando alla voce INTERVENTI EDUCATIVI e poi INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI potrete collegarvi al portale dedicato al sostegno, inserendo il nome utente e la password, nel quale andranno inseriti i dati relativi agli alunni con disabilità e la proposta di istituzione di posti di sostegno;
- b) Ogni Istituzione Scolastica troverà già inseriti i dati anagrafici relativi agli alunni presenti, con la possibilità di aggiornare, convalidare i dati e salvarli. Gli alunni che attualmente frequentano le classi terminali sono stati raggruppati in una apposita sezione (alunni in uscita dalla scuola dell'infanzia, alunni in uscita dalla scuola primaria, alunni in uscita dalla scuola secondaria) per facilitare il recupero dei dati da parte delle scuole in cui si sono iscritti. Si rimanda alle specifiche istruzioni contenute nel manuale che troverete on line per i dettagli delle operazioni da effettuare. Si ricorda che per eseguire tali operazioni è indispensabile conoscere i **codici ID** degli alunni provenienti da altri istituti che dovranno essere associati alla propria scuola. Si coglie, quindi, l'occasione per comunicare che le scuole sono tenute tempestivamente a fornire gli elenchi e i fascicoli degli studenti diversamente abili in uscita alle istituzioni scolastiche che li accolgono.
- c) Per gli alunni in situazione di particolare gravità (art. 3 c. 3 della Legge n.104/92), già presenti in anagrafe, la codifica è già stata inserita da parte di questo Ufficio a seguito della documentazione presentata l'anno precedente. Per i nuovi alunni in situazione di gravità o per gli alunni per i quali viene rinnovato il verbale di accertamento con l'indicazione di gravità, le SS.LL dovranno trasmettere a questo Ufficio i verbali, in via riservata, esclusivamente per posta

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio VII - Ufficio scolastico di Venezia
Via L. A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

elettronica certificata, **ad entrambi i seguenti indirizzi: sostegno@pec.istruzionevenezia.it e uspve@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 21 marzo.**

- d) Non è richiesto l'invio della certificazione (UVMD) di alunni con diagnosi di disabilità non GRAVE (art. 3 comma 1 della Legge 104/92) che va trattenuta agli atti della scuola e potrà essere richiesta successivamente da questo Ufficio nella fase di controllo. **Il controllo e la validazione delle certificazioni è affidato alla responsabilità del Dirigente Scolastico** (consapevole delle conseguenze giuridiche e della responsabilità contabile, nel caso di dichiarazioni non rispondenti al vero). Si prega pertanto di prestare particolare attenzione in questa fase.
- e) Vanno controllate anche le date di scadenza dei verbali di accertamento, sono da ritenersi validi- in attesa di rinnovo – quelli con scadenza successiva al **mese di maggio 2015**.
- f) **Non vanno inseriti alunni per i quali è in corso la procedura di accertamento e per i quali non è stato ancora rilasciato il verbale dall'UVMD.** Si ricorda a riguardo che, in base al DPCM 185/06, tutte le certificazioni devono essere rilasciate da un organismo collegiale identificato, nella nostra regione, nell'Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale (UVMD), e devono riportare la classificazione della disabilità secondo il codice ICD10.
- g) La C.M. 51 del 18 dicembre 2015 conferma l'obbligo di iscrizione alla classe prima della scuola primaria per i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2015.
In questa fase non sono consentite le iscrizioni degli alunni con disabilità oltre il sesto anno di età nella scuola dell'infanzia, sia statale che paritaria.
L'eventuale permanenza alla scuola dell'infanzia oltre il sesto anno di età è da considerarsi del tutto eccezionale e va sostenuta da una progettualità condivisa tra la scuola, la famiglia ed i servizi, deve essere logicamente conseguente alle osservazioni presenti nel Profilo Dinamico Funzionale obbligatoriamente aggiornato al termine della scuola dell'infanzia (comma 8- art.12, Legge 104/92) ed al contenuto del Piano Educativo Individualizzato e può essere presa in considerazione ed autorizzata dalle SS.LL. solo al termine delle lezioni, a condizione che siano presenti almeno i seguenti elementi:
- Richiesta motivata della famiglia;
 - Certificazione dei Servizi che dichiara la previsione di un guadagno specifico nell'apprendimento e nell'evoluzione del soggetto se trattenuto nella scuola dell'infanzia e- per contro- il mancato guadagno e la problematicità dell'evoluzione nel caso di passaggio alla scuola primaria;
 - Delibera del Collegio dei Docenti che approvi il progetto di permanenza, valutando attentamente soprattutto la stabilità del contesto scolastico, inteso come possibilità di mantenere uno stretto legame con il gruppo di appartenenza.
- L'eventuale permanenza all'infanzia potrà essere inserita nell'organico di fatto.
- h) Nel caso di classi iniziali per cui si chiede di **limitare una classe a 20 alunni**, ai sensi del c. 2, art. 5 del DPR 81/2009, per la presenza di uno studente in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/92), l'istituzione scolastica dovrà inviare **specifico progetto (vedi modello**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio VII - Ufficio scolastico di Venezia
Via L. A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

allegato), regolarmente protocollato, unitamente alla certificazione attestante la gravità in base all'art. 3 comma 3 della Legge 104, agli indirizzi di posta elettronica certificata sopraindicati. Nel progetto dovrà essere esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, dovranno essere definite espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.

- i) In attesa dell'emanazione di ulteriori specifiche norme da parte del MIUR e dell'USR Veneto, si fa riferimento alla Circolare n. 8137/C21 del 25/06/2014 dell'USR Veneto che riporta i seguenti criteri ai quali attenersi nel quantificare e comunicare a questo Ufficio i posti di sostegno ritenuti indispensabili:
- 1) Si dovrà assicurare, di norma l'assegnazione, fino ad un massimo di un insegnante di sostegno per ciascun alunno certificato in situazione di GRAVITA' (art. 3 comma 3, della L. n. 104/92) in presenza, per coloro che già frequentano le istituzioni scolastiche, di una **proposta di deroga**, che individui, e quantifichi in termini orari, gli interventi, di natura didattico – educativa, coerenti con il piano educativo individualizzato. Tale proposta deve essere elaborata dal consiglio di classe, integrato con gli operatori dell'azienda sanitaria locale di riferimento, in collaborazione con la famiglia.
 - 2) In relazione agli alunni con diagnosi di disabilità NON GRAVE (art. 3 comma 1 della Legge 104/92) quantificare l'intervento di sostegno prevedendo, **di norma**, l'assegnazione di un insegnante ogni quattro alunni, cioè:
 - 6 ore settimanali per la scuola dell'infanzia;
 - 6 ore settimanali per la scuola primaria;
 - 4,5 ore settimanali per la scuola secondaria.
 - 3) Si dovrà tenere in particolare considerazione, nel quantificare i posti necessari, la presenza o meno di altre risorse professionali comunque assegnate alla scuola, con compiti di assistenza. Si evidenzia, a tal proposito, che i posti di sostegno richiesti dovranno essere **finalizzati esclusivamente ed attività di natura didattico – educativa e non quindi**, di natura assistenziale, di competenza di altri Enti. Secondo l'art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2012 n. 122, infatti, le ore di sostegno devono essere finalizzate esclusivamente all'educazione e all'istruzione, restando a carico dei comuni e delle aziende sanitarie locali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile.
 - 4) Si dovrà tenere in particolare considerazione anche altri elementi che possono incidere in maniera significativa sulla qualità dell'integrazione degli alunni in questione, quali, ad esempio il numero degli alunni della classe in cui verranno inseriti e il tempo scuola adottato dalla classe medesima.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio VII - Ufficio scolastico di Venezia
Via L. A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

- j) In questa fase di previsione dell'organico di diritto non devono essere presentati i progetti in deroga, di cui sopra, che verranno invece richiesti da questo Ufficio per l'elaborazione dell'organico di fatto con successiva circolare.
- k) Le procedure descritte nella presente nota non sostituiscono le azioni di inserimento dati nel portale SIDI del MIUR. Si ricorda a riguardo che nel SIDI va inserito il numero di alunni disabili, ma non il numero dei posti di sostegno che verrà valutato ed inserito da questo Ufficio.
- l) Tempistica:
- **02 marzo 2015 apertura piattaforma riservata**
 - **21 marzo 2015 chiusura piattaforma.**
- m) Per la consulenza o assistenza, fino al 21 marzo 2015, potrete contattare il nostro ufficio nei giorni di martedì-mercoledì-giovedì dalle ore 10 alle ore 12.00 al seguente numero telefonico **041/2620968** o via PEC al seguente indirizzo sostegno@pec.istruzionevenezia.it.

Confidando nella consueta ed indispensabile collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

f.to IL DIRIGENTE
Domenico MARTINO